

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ... (indagine conoscitiva)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione¹ è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8 cpv. 3 e 4

(art. 7 cpv. 3 e 4 LRTV)

³ Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono tenute a sottotitolare le loro principali trasmissioni informative al più tardi in occasione della seconda diffusione e le altre repliche successive. Per le emittenti che diffondono trasmissioni informative principali in due lingue questa disposizione si applica per entrambe le lingue.

⁴ Per ogni emittente, l'UFKOM determina anticipatamente l'importo massimo dell'indennizzo in base ai mezzi disponibili e all'importo previsto delle spese risultanti dall'adempimento dell'obbligo di cui al capoverso 3. Il conteggio definitivo è effettuato non appena l'emittente presenta il conteggio finale.

Art. 19 cpv.1

¹ Gli spot pubblicitari non devono superare 12 minuti in un'ora d'orologio

Art. 23 Frase introduttiva

Nell'ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:

Art. 28 cpv. 3 e 4

³ La durata di registrazione e di conservazione per i contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR è la seguente:

- a. per le trasmissioni diffuse nel programma che sono disponibili su domanda: quattro mesi a decorrere dalla diffusione nel programma;
- b. per i contributi di uno stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni a (art. 92 cpv. 4 LRTV): quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione ma al massimo due mesi dopo il giorno delle votazioni o delle elezioni;
- c. per gli altri contributi ideati dalla redazione: due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

⁴ Soggiacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione conformemente al capoverso 3 i contributi che sono rimasti pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore.

Art. 33 Archivi della SSR

(art. 21 LRTV)

¹ La SSR provvede a una conservazione duratura delle sue trasmissioni.

² Rende accessibili al pubblico i suoi archivi in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico.

³ In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un'archiviazione conforme agli standard generalmente riconosciuti.

⁴ Le spese della SSR sono determinate in funzione del fabbisogno conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV.

Art. 33a Archivi di altre emittenti svizzere

(art. 21 LRTV)

¹ L'UFKOM può sostenere progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni di altre emittenti svizzere.

² Le trasmissioni, conservate in modo durevole con il sostegno dell'UFKOM, vanno rese accessibili al pubblico in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico.

RS

¹ RS 784.401

Art. 37*abrogato***Art. 39 cpv. 1**

¹ La partecipazione annua al canone può raggiungere:

- a. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo l'80 per cento delle loro spese d'esercizio;
- b. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo il 70 per cento delle loro spese d'esercizio.

Art. 40 Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione
(art. 40 LRTV)

¹ I saldi delle partecipazioni al canone incassate dalla Confederazione conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettere a-e e g nonché all'articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono iscritti in un conto nel bilancio della Confederazione.

² L'UFCOM pubblica il provento e l'utilizzazione delle partecipazioni al canone secondo il capoverso 1.

Art. 50 Promozione di nuove tecnologie di diffusione
(art. 58 LRTV)

¹ L'UFCOM può versare contributi per l'introduzione del «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».

² Il DATEC fissa previamente a partire da quando in una determinata zona di copertura sono disponibili sufficienti possibilità di finanziamento alternative. A tale scopo tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione e del loro utilizzo nonché del fabbisogno di investimenti per le reti di trasmettitori.

³ Contributi agli investimenti per una determinata modalità di diffusione possono essere versati a un'emittente al massimo per dieci anni.

Art. 51 Genere e modalità dei contributi
(art. 58 LRTV)

¹ I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.

² Sono versati solo a emittenti svizzere.

³ Il contributo ammonta al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma.

⁴ Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per dar seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, nell'anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale.

⁵ È applicabile la legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

Titolo quarto: Canone radiotelevisivo**Capitolo 1: Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività****Art. 57** Importo del canone
(art. 68a LRTV)

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività, prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo.

Art. 58 Riscossione del canone
(art. 69 LRTV)

¹ L'organo di riscossione riscuote il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività per un periodo di riscossione del canone di un anno. E scaglionava l'inizio del periodo di riscossione.

² Ogni persona soggetta al canone può chiedere una fattura trimestrale per l'economia domestica cui appartiene.

³ L'organo di riscossione emette la fattura annuale nel primo mese del periodo di fatturazione.

⁴ Per la fatturazione l'organo di riscossione si basa sulla costituzione dell'economia domestica di tipo privato e della collettività così come comunicatagli all'inizio del primo mese del periodo di riscossione del canone conformemente all'articolo 67 capoverso 3.

Art. 59 Esigibilità, recupero, rimborso e prescrizione
(art. 69 cpv. 3 LRTV)

¹ Il canone è esigibile 60 giorni dopo il l'emissione di una fattura annuale e 30 giorni dopo l'emissione di una fattura trimestrale.

² Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l'organo di riscossione procede al recupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

³ Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall'esigibilità del canone ed è di cinque anni.

² RS 616.1

Art. 60 Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione
(art. 68 LRTV)

¹ L'organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:	Franchi
a. un supplemento per l'emissione di ciascuna fattura trimestrale in formato cartaceo	2.–
b. per un sollecito di pagamento	5.–
c. per esazione forzata giustificata	20.–

² L'organo di riscossione del canone ne informa le economie domestiche di tipo privato e le collettività su ogni fattura.

Art. 61 Esenzione dall'obbligo di pagare il canone
(art. 69b LRTV)

¹ L'organo di riscossione controlla almeno ogni tre anni se un'economia domestica di tipo privato adempie ancora le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV. Se le condizioni non sono più adempiute, l'organo di riscossione riscuote il canone a decorrere dal mese successivo alla data dell'inadempimento

² I componenti di un'economia domestica sono tenuti a informare immediatamente l'organo di riscossione se non sono più adempiute le condizioni per l'esenzione dell'economia domestica dall'obbligo di pagare il canone.

³ Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone

- i membri del personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola), sempre che non si tratti di cittadini svizzeri;
- I membri dell'alta direzione (carta di legittimazione di tipo B) e i funzionari superiori (carta di legittimazione di tipo C) dei beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede, se godono dello statuto diplomatico, sono titolari della carta di legittimazione del DFAE e non possiedono la cittadinanza svizzera;
- le persone autorizzate all'accompagnamento di una persona di cui alla lettera a o b con lo stesso statuto della persona accompagnata se non possiedono la cittadinanza svizzera.

⁴ Sono esentate dal canone le persone sordocieche purché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona soggetta all'obbligo di pagare il canone. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 62 Contratto con l'organo di riscossione
(art. 69d cpv. 1 LRTV)

¹ L'affidamento della riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività a un organo esterno all'Amministrazione federale compete al DATEC.

² Se viene istituito un tale organo, la sua designazione ufficiale è «Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo».

³ I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'organo di riscossione del canone sono disciplinati in un contratto concluso tra il DATEC e l'organo stesso

Art. 63 Presentazione dei conti e revisione
(art. 69d cpv 2 LRTV)

¹ L'organo di riscossione tiene la contabilità e presenta i conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all'articolo 962a del diritto delle obbligazioni³ e all'ordinanza del 21 novembre 2012 sulle norme contabili riconosciute⁴.

² L'organo di riscossione è tenuto a effettuare una revisione ordinaria.

³ Redige una relazione sulla gestione conformemente all'articolo 958 capoverso 2 CO. Sono applicabili i requisiti supplementari conformemente all'articolo 961 CO.

⁴ L'articolo 961d capoverso 1 CO non è applicabile all'organo di riscossione.

Art. 64 Rapporto e vigilanza
(art. 69d cpv. 2 LRTV)

¹ Entro 30 giorni dalla scadenza del primo, secondo e terzo trimestre l'organo di riscossione presenta all'attenzione dell'UFKOM un rapporto intermedio e alla fine del quarto trimestre un rapporto d'attività contenente almeno i seguenti dati:

- numero delle economie domestiche di tipo privato e collettività soggette all'obbligo di pagare il canone;
- importi del canone fatturati e riscossi;
- numero di fatture, solleciti, esecuzioni e decisioni;
- esenzione dal canone ai sensi degli articoli 69b e 109c LRTV nonché dell'articolo 61 capoverso 4 della presente ordinanza;

³ RS 220

⁴ RS 221.432

e. numero delle persone impiegate presso l'organo di riscossione.

² L'organo di riscossione presenta all'UFCOM la relazione sulla gestione, la relazione di revisione completa dell'ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 OR⁵) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo.

³ L'UFCOM approva il conteggio annuo del canone.

⁴ L'organo di riscossione consente all'UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all'articolo 63 della presente ordinanza.

⁵ L'UFCOM può svolgere esami completivi in loco presso l'organo di riscossione e incaricare periti esterni di verificare le finanze.

Art. 65 Pubblicazione di conto annuale, relazione di revisione e rapporto d'attività
(art. 69e cpv. 4 LRTV)

L'organo di riscossione pubblica al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo il conto annuale (art. 958 cpv. 2 CO⁶), la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO) nonché il rapporto d'attività contenente i dati di cui all'articolo 64 capoverso 1.

Art. 66 Versamento del canone
(art. 69e LRTV)

L'organo di riscossione versa i proventi del canone agli aventi diritto comunicatigli dall'UFCOM.

Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collettività
(art. 69g LRTV)

¹ I Cantoni o i Comuni forniscono all'organo di riscossione i dati di cui all'articolo 6 lettere a–h, j, o–s e u della legge del 23 giugno 2006⁷ sull'armonizzazione dei registri (LArRa) in forma strutturata e standardizzata tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. In una direttiva l'UFCOM definisce le specificità conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e determina gli standard applicabili per la fornitura dei dati e per il completamento di dati mancanti.

² Conformemente all'articolo 69g LRTV, per la fornitura dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività all'organo di riscossione è responsabile:

- a. il Cantone per tutte le persone registrate sul proprio territorio, se trasmette in modo centralizzato alla Confederazione i dati per scopi statistici di cui all'articolo 14 capoverso 1 LArRa;
- b. il Comune per tutte le persone registrate sul proprio territorio, se trasmette direttamente alla Confederazione i dati statistici di cui all'articolo 14 capoverso 1 LArRa.

³ I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura contiene tutti i dati relativi a ogni specificità.

Art. 67a Acquisizione dei dati da Ordipro
(art. 69g LRTV)

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce all'organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo di domicilio;
- c. data di nascita;
- d. dati relativi alla carta di legittimazione;
- e. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).

² I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni di ogni mese tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. Ogni fornitura contiene tutti i dati relativi a ogni specificità. L'UFCOM determina in una direttiva gli standard applicabili per la fornitura dei dati e per il completamento di dati mancanti.

Capitolo 2: Canone per le imprese

Art. 67b Importo del canone
(art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV)

Prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo, il Consiglio federale stabilirà la cifra d'affari minima che determina l'obbligo di pagare il canone, l'importo del canone e le categorie tariffarie.

⁵ RS 220

⁶ RS 220

⁷ RS 431.02

⁸ RS 831.10

67c Gruppo di una assoggettato al canone
(art. 70 LRTV)

¹ Sono considerate imprese ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le imprese (gruppo assoggettato al canone).

² Per determinare la cifra d'affari complessiva di un gruppo assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d'affari dei membri del gruppo.

³ Il gruppo assoggettato al canone soggiace all'obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall'articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 2009⁹ sull'IVA (LIVA) e dall'articolo 22 dell'ordinanza del 27 novembre 2009¹⁰ concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA).

⁴ L'articolo 13 LIVA e gli articoli 15–20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all'AFC al più tardi 15 giorni dopo l'inizio di un anno civile. Le comunicazioni pervenute in ritardo hanno effetto solo per l'anno successivo.

⁵ I membri di un gruppo assoggettato al canone esonerano per scritto l'AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo, se ciò è utile ai fini della riscossione e dell'incasso del canone.

Art. 67d Riunione di servizi autonomi della collettività pubblica
(art. 70 LRTV)

¹ La riunione di servizi autonomi della collettività pubblica assoggettati all'imposta sul valore aggiunto è retta dall'articolo 12 capoversi 1 e 2 LIVA¹¹ e dall'articolo 12 capoverso 1 OIVA¹². L'articolo 67c capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

² La riunione di servizi costituisce un unico assoggettato. L'obbligo di pagare il canone spetta alla relativa collettività pubblica.

Art. 67e Esenzione dall'obbligo di pagare il canone

Su richiesta sono esentate dal canone le imprese la cui cifra d'affari rientra nella categoria tariffaria più bassa di cui all'articolo 67b, a condizione che nell'esercizio dell'anno precedente:

- a. abbiano realizzato un guadagno inferiore a dieci volte l'importo del canone; oppure
- b. dimostrino una perdita.

Art. 67f Fatturazione
(art. 70a LRTV)

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) invia fatture mensili alle imprese che soggiacciono all'obbligo di pagare il canone, la prima dell'anno in febbraio e l'ultima in ottobre.

² Non appena l'AFC dispone di tutte le informazioni che le permettono di classificare un'impresa in una categoria tariffaria, nell'invio successivo fattura all'impresa l'importo complessivo del canone.

³ Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l'AFC procede al recupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

Art. 67g Versamento del canone
(art. 70a LRTV)

¹ L'AFC versa alla SSR l'intero provento netto del canone riscosso presso le imprese.

² Il provento netto comprende il canone e gli interessi di mora fatturati nell'anno contabile, e considera inoltre:

- a. l'aumento o la diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti (variazione del delcredere);
- b. la variazione della somma di tutti i crediti sospesi;
- c. le perdite su debitori;
- d. i costi d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone.

³ L'AFC versa il provento netto in nove rate, 80 giorni dopo la fatturazione. Nel gennaio dell'anno successivo viene allestito il conteggio finale per tutto l'anno contabile ed effettuato un pagamento finale o emessa una fattura alla SSR.

Art. 67h Interessi di mora
(art. 70b cpv. 1 LRTV)

L'interesse di mora viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi.

Art. 67i Rapporto dell'AFC
(art. 70c cpv. 2 LRTV)

L'AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo, almeno le informazioni concernenti:

- a. il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria;

⁹ RS 641.20

¹⁰ RS 641.201

¹¹ RS 641.20

¹² RS 641.201

- b. i crediti fatturati, incassati e sospesi, secondo la categoria tariffaria;
- c. lo stato attuale e la variazione del delcredere;
- d. le perdite su debitori;
- e. gli interessi di mora fatturati;
- f. le tassazioni d'ufficio, secondo la categoria tariffaria;
- g. i solleciti e le esecuzioni;
- h. i costi d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone.

Capitolo 3: Pubblicazione di cifre relative al canone

Art. 67j

¹ L'UFCOM pubblica ogni anno:

- a. per il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività e per quello delle imprese nonché consolidato per entrambi:
 - 1. i proventi complessivi del canone,
 - 2. i costi di riscossione;
- b. l'utilizzo dei proventi in base allo scopo previsto.

² L'organo di riscossione e l'AFC forniscono all'UFCOM i dati necessari.

Titolo prima dell'art. 80a

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Art. 80a cpv. 2 e 3

(art. 103 e 104 cpv. 2 LRTV)

² L'UFCOM è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

³ L'UFCOM è autorizzato a rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.

Titolo prima dell'art. 82

Capitolo 2: Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Sezione 1: Utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone

Art. 82 Utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone

(art. 109a LRTV)

¹ Per gli scopi di cui all'articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono a disposizione 45 milioni di franchi.

² L'UFCOM determina l'entità dell'importo da destinare alla promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva conformemente agli articoli 84 e 85.

Art. 82a

abrogato

Art. 83 Eccedenze destinate alla formazione e il perfezionamento

(art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV)

¹ Su domanda, l'UFCOM sostiene la formazione e il perfezionamento dei dipendenti per quanto riguarda le capacità e le competenze giornalistiche, la gestione della redazione nonché in ambito tecnico e tecnico finanziario, purché ciò contribuisca all'adempimento del mandato di prestazioni.

² Il sostegno è accordato in particolare a:

- a. dipendenti che fruiscono di offerte di istituti esterni di formazione e perfezionamento professionale;
- b. emittenti che, in collaborazione con esperti esterni, permettono ai loro dipendenti di seguire internamente un corso di formazione o perfezionamento specifico;
- c. offerte formative specifiche di istituti di formazione orientati alle esigenze concrete delle emittenti locali e regionali con partecipazione al canone.

³ Sono computabili segnatamente i costi dei corsi, i costi per esperti esterni e per la pianificazione e l'esecuzione delle offerte formative conformemente al capoverso 2 lettera c, purché non siano coperti da altre prestazioni del settore pubblico.

⁴ Il sostegno ammonta al massimo all'80 per cento dei costi computabili.

⁵ L'UFCOM determina periodicamente l'importo a disposizione.

Art. 84 Eccedenze destinate a promuovere nuove tecnologie di diffusione
(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

- ¹ I contributi alle emittenti con partecipazione al canone ammontano al massimo all'80 per cento:
 - a. dell'indennizzo versato dall'emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;
 - b. degli investimenti necessari alla preparazione all'adozione di nuove tecnologie di diffusione.
- ² Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.
- ³ Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Art. 85 Eccedenze destinate alle tecniche digitali di produzione televisiva
(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

- ¹ I contributi alle emittenti televisive con partecipazione al canone ammontano al massimo all'80 per cento delle loro spese computabili.
- ² Il DATEC designa le modalità di produzione televisiva degne di promozione.
- ³ Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Sezione 2: Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Art. 86 Data del passaggio al nuovo sistema
(art. 109b cpv. 2 LRTV)

- ¹ Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo (cambiamento di sistema).
- ² Fino al cambiamento di sistema, l'Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo (organo di riscossione attuale) riscuote il canone di ricezione conformemente al diritto vigente (art. 58–70 e 101 LRTV 2006¹³ nonché art. 57–67¹⁴ vigenti).
- ³ Il canone radiotelevisivo è riscosso a partire dal cambiamento di sistema.

Art. 87 Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema vigente
(art. 109b cpv. 4 LRTV)

- ¹ Il canone di ricezione è riscosso fino al cambiamento di sistema.
- ² Nei dodici mesi prima del cambiamento di sistema, l'organo di riscossione attuale fattura il canone per il tempo rimanente secondo lo scaglionamento in vigore (art. 60a cpv. 2¹⁵ vigente).
- ³ Per la fatturazione e l'esigibilità vigono i seguenti principi:
 - a. le fatture della prima mensilità sono emesse a inizio mese e sono esigibili entro 30 giorni;
 - b. le fatture delle ultime tre mensilità sono emesse tutte alla fine del mese precedente il terzultimo mese e sono esigibili alla fine del terzultimo mese;
 - c. le fatture delle rimanenti mensilità sono emesse alla fine del mese precedente e sono esigibili alla fine del mese.

Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

- ¹ Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività la fatturazione è scaglionata secondo l'articolo 58 capoverso 1. L'organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone abbreviati, compresi tra uno e 11 mesi.
- ² Tutte le fatture conformemente al capoverso 1 sono emesse il primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.
- ³ Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura per un periodo di 12 mesi. L'esigibilità è disciplinata all'articolo 59 capoverso 1.

Art. 89 Fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni
(art. 69g LRTV)

- ¹ I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all'organo di riscossione conformemente all'articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.
- ² L'organo di riscossione conferma ai Cantoni e/o ai Comuni che la fornitura dei dati è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecnicamente corretto, o segnala le eventuali mancanze riscontrate.
- ³ Un contributo conformemente all'articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al massimo a:
 - a. 1000 franchi per un Comune;
 - b. 25 000 franchi per un Cantone.
- ⁴ Per ottenere un tale contributo occorre soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. una domanda del Cantone o del Comune all'organo di riscossione;

¹³ RU 2007 737

¹⁴ RU 2007 787

¹⁵ RU 2010 5219

- b. il giustificativo dei costi d'investimento effettivi e specifici;
- c. la presenza di una conferma dell'organo di riscossione conformemente al capoverso 2.

Art. 90 Fornitura dei dati da parte del DFAE
(art. 69g LRTV)

Il DFAE mette a disposizione dell'organo di riscossione i dati necessari alla riscossione del canone conformemente all'articolo 67a al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 91 Fornitura dei dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone
(art. 69b e art. 109b LRTV)

¹ Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, l'organo di riscossione attuale deve mettere a disposizione di quello nuovo i seguenti dati relativi alle persone esentate dal canone (art. 64¹⁶ vigente):

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo di domicilio;
- c. data di nascita;
- d. numero telefonico;
- e. indirizzo di posta elettronica;
- f. lingua di corrispondenza;
- g. persone che appartengono alla stessa economia domestica della persona esentata dal canone.

² I dettagli sono disciplinati dall'articolo 66 capoverso 3¹⁷ vigente.

Art. 92 Abbandono del sistema del canone di ricezione
(art. 109b LRTV)

¹ A partire dal cambiamento di sistema, per le fattispecie che si sono prodotte fino al cambiamento di sistema, comprese quelle a livello di competenze, continueranno a vigere gli articoli 68–70 e 101 capoverso 1 LRTV 2006¹⁸ nonché i vigenti articoli 57–67¹⁹ della presente ordinanza, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

² Dopo il cambiamento di sistema, per un periodo limitato il DATEC può affidare la riscossione del canone di ricezione e i compiti a essa correlati all'organo di riscossione attuale o a un altro organo esterno.

³ Al momento del cambiamento di sistema, rimangono dovuti i crediti pendenti della Confederazione nei confronti delle persone e delle imprese soggette al canone.

⁴ Al termine dell'attività dell'organo esterno di cui al capoverso 2, l'UFCOM assume tutti i compiti relativi alla riscossione del canone di ricezione. In deroga all'articolo 69 capoverso 5 LRTV 2006²⁰ le vie giudiziarie sono rette dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria federale, salvo che l'UFCOM emetta una decisione in merito.

⁵ Al termine dell'attività dell'organo di riscossione attuale, il nuovo organo di riscossione riprende gli attestati di carenza dei beni per i canoni non ancora pagati.

⁶ Il termine di prescrizione per il canone di ricezione continua ad essere retto dal vigente articolo 61 capoverso 3²¹.

⁷ Le spese sostenute dagli organi esterni e dall'UFCOM conformemente ai capoversi 2 e 4 sono coperte dal provento del canone di ricezione. Se tale importo non fosse sufficiente, le spese sono coperte dal provento del canone radiotelevisivo.

⁸ Se il provento del canone di ricezione risulta essere maggiore degli indennizzi di cui al capoverso 7, il saldo è versato alla SSR.

Art. 93 Introduzione del canone per le imprese
(art 109b cpv. 5 LRTV)

¹ Se il cambiamento di sistema avviene nel corso del primo semestre di un anno civile, la classificazione nelle categorie tariffarie si basa sulla cifra d'affari complessiva soggetta all'IVA del periodo fiscale conclusosi due anni fa.

² Nel primo anno dopo il cambiamento di sistema, a tutte le imprese soggette al canone per le quali sono disponibili le informazioni necessarie a classificarle in una categoria tariffaria, l'AFC fattura il canone nel primo mese dopo il cambiamento di sistema. Alle altre imprese l'AFC invia una fattura non appena dispone delle informazioni necessarie.

Sezione 3: Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

Art. 94 Domanda per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone
(Art 109c cpv. 1 LRTV)

¹Una domanda per l'esenzione dal canone può essere presentata per scritto all'organo di riscossione in qualsiasi momento dopo l'ottenimento della fattura.

¹⁶ RU 2007 787

¹⁷ RU 2007 787

¹⁸ RU 2007 737

¹⁹ RU 2007 787

²¹ RU 2007 787

²¹ RU 2007 787

^{2°}Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare domanda; quest'ultima vale per tutti i componenti dell'economia domestica in questione.

^{3°}L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda, obbligatorio per la presentazione. L'UFCOM stabilisce il contenuto del modulo.

^{4°}Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione del canone, l'esenzione, in caso di accettazione della domanda, vige retroattivamente dall'inizio alla fine del periodo di riscossione del canone in questione. Se la domanda viene presentata più tardi, l'esenzione vige a partire dal mese successivo sino al termine del periodo di riscossione del canone in questione. L'organo di riscossione invia una conferma scritta ai componenti dell'economia domestica assoggettati al canone.

^{5°}Per il trattamento della domanda non vengono rimosse tasse amministrative.

^{6°}L'organo di riscossione informa l'UFCOM sulle economie domestiche esentate e sui relativi componenti.

^{7°}Se un'economia domestica si scioglie, si estingue l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone dei suoi precedenti componenti.

Art. 95 Apparecchi atti alla ricezione
(art. 109c cpv. 2 LRTV)

Gli apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono:

- a. gli apparecchi destinati alla ricezione di programmi o comprendenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione;
- b. gli apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la pluralità dei programmi captabili e la qualità di ricezione.

Art. 96 Notifica della possibilità di ricezione
(art. 109c cpv. 4 LRTV)

¹ La possibilità di ricezione di cui all'articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all'organo di riscossione.

² Ogni componente maggiorenne di un'economia domestica è responsabile della notifica.

^{3°}L'obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all'uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.

^{4°} L'organo di riscossione informa l'UFCOM sulle economie domestiche nuovamente assoggettate e sui relativi componenti.

II

L'ordinanza del 7 giugno 2004²² sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 7 lett. j

¹ I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge:

- j. organo di riscossione di cui all'articolo 69d della legge federale del 24 marzo 2006²³ sulla radiotelevisione per la riscossione del canone radiotelevisivo presso le economie domestiche di tipo privato.

III

Questa modifica entra in vigore il xxx 2016.

xxx 2016

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: XXX

La cancelliera/Il cancelliere: xxx

²² RS 235.21

²³ RS 784.40